

Codice A18080

D.D. 26 marzo 2015, n. 747

R.D.523/1904 - P.I. 5481 - Autorizzazione idraulica per realizzazione di un attraversamento staffato a ponte con condotta forzata, un attraversamento in subalveo con linea elettrica 15kV e di uno scarico di centrale idroelettrica sul Rio di Roccabruna nel comune di Roccabruna (CN) - Richiedente: Idroelettrica Valle Maira - Dronero (CN).

In data 16/12/2014 la ditta Idroelettrica Valle Maira di Ceaglio Romano con sede in Dronero, Via Pasubio n.4, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di un attraversamento staffato a ponte con condotta forzata, un attraversamento in subalveo con linea elettrica 15kV e di uno scarico di centrale idroelettrica sul Rio di Roccabruna nel comune di Roccabruna consistenti in:

- attraversamento con condotta forzata costituita da tubazione PEAD PM16 DN355 aggraffata a ponte esistente lungo str. vic. Norat (tra i mappali Fog.18 n.266 e Fog.20 n.38);
- attraversamento in subalveo con linea elettrica 15kV (tra i mappali Fog.20 nn.338 e 339) con protezione degli scavi effettuati in alveo ed in sponda con soglia in massi ciclopici;
- realizzazione di scarico delle acque turbinate in sponda dx del Rio di Roccabruna (presso mappale Fog.20 n.338) con tubazione in cls. Ø500 e tratto di scogliera in massi.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Andrea Selleri in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere e dei lavori di cui sopra da autorizzarsi ai sensi del R.D. 523/1904.

L'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Roccabruna per 15 giorni consecutivi (dal 27/01/2015 al 11/02/2015) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio di Roccabruna con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli artt. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;

- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- visto il disciplinare sottoscritto il 11/04/2014 ed approvato dalla Provincia di Cuneo con determinazione n.1384 del 05/05/2014 regolante la derivazione d'acqua pubblica n.5756;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la ditta Idroelettrica Valle Maira di Ceaglio Romano con sede in Dronero, Via Pasubio n.4 a realizzare un attraversamento staffato a ponte con condotta forzata, un attraversamento in subalveo con linea elettrica 15kV e di uno scarico di centrale idroelettrica sul Rio di Roccabruna nel comune di Roccabruna secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. gli attraversamenti con condotta forzata staffata a ponte e con linea elettrica in subalveo potranno essere realizzati solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione demaniale;
2. la realizzazione dello scarico delle acque turbinate non è soggetta a concessione demaniale in quanto già regolarizzato dal disciplinare di derivazione d'acqua pubblica n.5756 sottoscritto il 11/04/2014 ed approvato dalla Provincia di Cuneo con determinazione n.1384 del 05/05/2014;
3. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto del progetto e delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;
5. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
7. le opere ed i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
8. il committente delle opere e dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia degli alvei che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia. (autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004 - vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45/1989 – vincolo idrogeologico, ecc.);

14. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72–13725 del 29.03.2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Mauro Picotto